

Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-
Bacchiglione

Delibera n. 2 del 3 marzo 2004

ALLEGATO 2B

Assetto idrogeologico del bacino del Brenta-Bacchiglione

ART. 1 - MISURE PER LA TUTELA DELLA INTERAZIONE TRA FIUME E FALDA

Per il bacino del Brenta, al fine di preservare gli acquiferi sotterranei che dipendono dal regime idrologico del bacino del Brenta, nonché di tutelare l'attuale interazione tra fiume e falda, sono vietate, lungo l'asta del fiume Brenta, nel tratto compreso tra Bassano e la foce, fino a quando non sarà ristabilito il riequilibrio, le attività che comportino l'asportazione dall'alveo di materiali litoidi e sabbie, se non dotate di apposito nulla-osta rilasciato dal Segretario Generale dell'Autorità di Bacino su parere conforme del Comitato Tecnico e sulla base di piani di intervento che descrivano compiutamente il regime idraulico del corso d'acqua, l'evoluzione plano-altimetrica della morfologia dell'alveo in un intervallo temporale sufficientemente ampio e che considerino, nel tratto fluviale interessato, i possibili effetti dell'intervento nei confronti dei processi di scambio fiume-falda, redatti ai sensi della L. 5.1.1994 n. 37.

Per il medesimo scopo sono incompatibili e quindi vietati i rilasci in Brenta di acque sotterranee provenienti da cave di ghiaia i cui scavi eseguiti o in fase di esecuzione hanno posto in luce le falde freatiche.

**ART. 7 - NORME PER L'USO DEI SERBATOI IDROELETTRICI
AI FINI DELLA LAMINAZIONE DELLE PIENE**

Allo scopo di perseguire gli obiettivi della sicurezza idraulica dei territori montani e vallivi del bacino del Brenta, sono adottate, nel rispetto delle previsioni del P.A.I., misure finalizzate a mantenere la compatibilità dell'utilizzazione del bacino idroelettrico del Corlo con le esigenze di sicurezza idraulica, di prevenzione del rischio idraulico e di moderazione delle piene del torrente Cismon.

a. Per conseguire le predette finalità nel periodo 15 settembre - 30 novembre, è fondamentale principio di precauzione il mantenimento del livello dell'acqua nel bacino idroelettrico del Corlo a quota non superiore a 252 m s.l.m., salvo il verificarsi durante detto periodo di eventi di piena.

b. Le eventuali operazioni di svasso controllato del bacino hanno inizio a partire dal 1 settembre, salvo la possibilità, da parte dell'Amministrazione regionale del Veneto, di posticipare di alcuni giorni – non più di sette – tale data nel caso in cui le previsioni meteorologiche non evidenzino alcuna perturbazione di rilievo.

c. Le operazioni di svasso devono essere eseguite progressivamente mediante manovre ordinarie, previste dal vigente foglio condizioni e secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione regionale del Veneto di concerto con il competente Registro Nazionale Dighe.

d. I soggetti gestori forniscono all'Amministrazione regionale del Veneto tutti i dati necessari per verificare l'efficacia nel tempo delle azioni non strutturali sopra descritte